

Assicurazione Rischi Catastrofali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia di assicurazione: Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia, compagnia di assicurazione registrata a Milano, (Rea) MI – 1914807 è iscritta al n. 06781650962 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia. Stato Membro di Registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento N.: I.00080. Prodotto: Assicurazione Rischi catastrofali in ottemperanza alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Il presente documento fornisce una sintesi della copertura, delle esclusioni e delle limitazioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione si trovano nel documento di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione contro i danni a copertura dei danni materiali direttamente causati da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali ai Beni Assicurati nelle ubicazioni dichiarate in Polizza rientranti nell'area interessata dall'evento catastrofale, direttamente cagionati dalle seguenti calamità naturali:
 - a) Alluvione, inondazione, esondazione;
 - b) Sisma;
 - c) Frana;
- ✓ I Beni Assicurati sono le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:
 - 1) Terreni;
 - 2) Fabbricati;
 - 3) Impianti e Macchinari;
 - 4) Attrezzature industriali e commerciali.
- ✓ Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.).
- ✓ La copertura opera nei limiti delle Somme Assicurate, con applicazione degli Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda di Polizza.



Cosa non è assicurato?

- ✗ I beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
- ✗ Le spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro, nonché eventuali spese di ricollocamento e collaudo delle immobilizzazioni colpite da sinistro.
- ✗ **Beni non assicurati:** •denaro, valori, gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi; •quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti; •collezioni e raccolte in genere; •boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi; •acque in genere; •merci; •cose in genere durante il trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza; •aeromobili, natanti, velivoli spaziali, rotabili ferroviari, veicoli iscritti al P.R.A.; •il valore dell'area e del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno, salvo quanto diversamente pattuito o espressamente previsto dalla legge in vigore; •linee di distribuzione o trasmissione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti assicurati; •installazioni a mare (off shore) e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore); •beni in leasing, se già assicurati con altra polizza specifica; •baracche in legno e plastica, capannoni pressostatici e simili ed il loro contenuto; •strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, argini, pontili, banchine, oleodotti, gasdotti, moli e piattaforme in genere, superfici e strutture di atterraggio e attracco; •centrali idroelettriche; •canali ed opere di presa; •tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- ✗ La Polizza assicurativa non copre: a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ **La polizza prevede ulteriori esclusioni applicabili alle singole garanzie. Nel DIP Aggiuntivo Danni è disponibile una sintesi delle esclusioni**



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura opera nei limiti delle Somme Assicurate, con applicazione degli Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda di Polizza
- ! Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
- ! Assicurazione parziale: se dalle stime effettuate risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'assicuratore risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Tale disposto non si applica in caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto
- ! Assicurazione presso diversi assicuratori: Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori la Polizza opera esclusivamente in Differenza di Condizioni e/o Differenza di Limiti fino alla scadenza/ annullamento dei predetti contratti.
- ! L'assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base al presente contratto qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali l'assicuratore debba comunque attenersi.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è operante per i Beni Assicurati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- ✓ Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, nonché comunicare ogni mutamento del rischio;
- ✓ Fare denuncia di ciascun sinistro mediante avviso scritto direttamente all'assicuratore entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- ✓ In caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile); comunicare all'assicuratore, entro 60 giorni, le variazioni nella persona del contraente / assicurato.

Il mancato adempimento delle proprie obbligazioni da parte del contraente o dell'assicurato può determinare la decadenza dal diritto all'indennizzo, una riduzione dell'importo liquidato dall'assicuratore o l'annullamento polizza.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati al broker cui è assegnata la polizza. Per informazioni sulle modalità di pagamento è necessario rivolgersi al proprio broker.

Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza della polizza. In caso di mancato pagamento di rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La copertura termina alle ore 24.00 del giorno indicato in Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza che vi sia la necessità per le parti di fornire alcun preavviso di cancellazione del contratto stesso.